SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1345)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, COSTA, GIUDICE, DI NICOLA, FERRALASCO, SEGRETO, LUZZATO CARPI, SIGNORI, AJELLO, DALLE MURA, TALAMONA e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1978

Modifica alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima

Onorevoli Senatori. — È opportuno premettere, per evitare di investire campi diversi da quelli nei quali si vuole operare con la presentazione del presente disegno di legge, che oggetto di esso è la modifica di un articolo della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla « Disciplina della pesca marittima ». In detto articolo sono riportate le norme relative alla regolamentazione della pesca marittima effettuata dai subacquei.

Ci sembra importante quindi ricordare che si vuole ordinare l'attività di questa categoria di cittadini solo in quanto pescatori e quindi come elementi che possono effettuare un certo tipo di prelievo da un bene comune. È fuori di dubbio come sia questo l'aspetto di interesse sociale che può e deve trovare una sua regolamentazione. Le altre attività subacquee, in quanto non comportino prelievo o azioni su beni comuni (in questo caso l'attività è regolata da apposite leggi), non sembrano poter essere oggetto di una qualunque regolamen-

tazione da parte di questo disegno di legge rivolto all'esercizio della pesca.

L'esigenza di una nuova normativa si rende necessaria nel momento in cui l'attività della pesca subacquea, una volta sport praticato da un numero limitato di appassionati, trova oggi un numero di praticanti sempre maggiore, tanto da poter essere considerato sport di massa.

La normativa proposta che dovrà regolare la pesca marittima da parte dei subacquei vuol tener conto fondamentalmente di due aspetti: quello delle norme di sicurezza necessarie, perchè l'uso di un fucile comporta rischi per i membri della collettività che non partecipano direttamente a questa attività, e quello invece del prelievo di beni appartenenti alla comunità. Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge pone un limite di età al di sotto del quale il fucile subacqueo non può essere usato.

Nel merito della sicurezza, appare importante sottolineare come l'eventuale norma**—** 2 **—**

tiva che proibisca o comunque punisca la presenza in barca di fucili e autorespiratori contemporaneamente andrebbe contro le più elementari norme di sicurezza che vengono sempre sottolineate in tutti i corsi formativi all'attività subacqua.

Questa proibizione, presente in legislazioni di altri Paesi, può costituire tra l'altro una evidente presunzione di reato, con grave limitazione alla libertà individuale.

La stragrande maggioranza degli incidenti mortali che capitano nelle immersioni in apnea sono dovuti alla mancata assistenza da parte di un compagno in grado di effettuare il soccorso; è quindi chiaro che questo soccorso ha infinite probabilità in più di successo se effettuato con l'uso di un autorespiratore. Sembra quindi iniquo ed ingiustificato accettare che, per una presunzione di reato, si debba mettere a repentaglio la sicurezza e la vita di persone.

Per quanto concerne il secondo aspetto della tematica oggetto del presente disegno di legge, da più parti si sono levate autorevoli denunce al continuo e progressivo depauperamento dell'ittiofauna del Mediterraneo. Basta qui ricordare l'interessamento di organismi europei: Parlamento europeo, UEO, e quello di organismi che hanno come fina statutario la salvaguardia dell'ambiente: WWF, Italia Nostra. Giova di contro ricordare che anche se la pesca subacqua per la limitata temporalità in cui viene svolta, per la ristrettezza della fascia costiera praticabile con gli attuali mezzi a disposizione dei pe-

scatori sportivi, non può e non deve essere considerata una delle principali cause di tale depauperamento, pur tuttavia l'uso incondizionato di apparecchi di respirazione tende a facilitare l'esercizio di una attività che vuole e deve ritenersi esclusivamente sportiva.

Questo disegno di legge non vuole certamente colpire nè lo sportivo nell'ambito dell'esercizio di una attività che deve avere come base il rispetto della natura, nè l'appassionato che nel suo tempo libero si dedica alla scoperta del meraviglioso mondo sottomarino.

L'impegno della collettività deve essere volto al mantenimento dell'habitat e quindi alla salvaguardia dell'ittiofauna in ogni sua manifestazione.

Da queste considerazioni l'esigenza di limitare l'attività della pesca alle ore diurne ed il carniere cacciabile nella giornata.

Onorevoli senatori, nel redigere il disegno di legge oggetto del vostro esame si è dovuto tener conto di esigenze che per la responsabilità e la comprensione delle categorie interessate, enti di salvaguardia della natura da una parte e mondo dei subacquei dall'altra, non sono risultate inconciliabili per il comune interesse alla salvaguardia dell'ittiofauna mediterranea.

Cogliamo qui l'occasione per ringraziare in particolare il WWF, la FIPS - settore attività subacquee, la stampa specializzata per il fattivo contributo dato alla stesura del disegno di legge.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La pesca con fucile subacqueo o con mezzi simili è consentita soltanto ai maggiori di anni 16.

L'uso del fucile subacqueo o mezzi simili è proibito dal calare al sorgere del sole.

Durante l'esercizio della pesca subacquea è proibito l'uso di apparecchi di respirazione ausiliari. È consentito trasportare sullo stesso natante apparecchi ausiliari di respirazione e fucili subacquei fermo restando il divieto assoluto di utilizzare in imersione fucili o mezzi simili con l'ausilio di apparecchi di respirazione.

Il pescatore subacqueo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a quanto stabilito dall'articolo 142 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963. Non possono comunque essere catturati giornalmente più di quattro esemplari della stessa specie. Non possono essere catturati giornalmente, qualunque peso abbiano al di sopra dei minimi consentiti dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, più di due esemplari di grandi specie di pesci migratrici e non più di un esemplare di cernia.